

STUDIO LEGALE SPERANZA

Avv. GAETANO SPERANZA

Avv. LAVINIA MARCHESE

Via Florio n. 100- PALERMO 90146 -Tel/fax 091.519305

posta certificata: gaetanospianza@pecavvpa.it - lavinia.marchese@pec.it

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

con richiesta di sospensione cautelare

Per il sig. **Gaspere Crescimanno**, nato a Sciacca il 15 marzo 1993, C.F. CRSGPR93C15I533E, residente in Santa Margherita Belice (AG) Contrada Zotta di Santo s.n.c. , elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Speranza, sito in Palermo, Via Florio n. 100, rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, procura rilasciata ai sensi dell'art.8 comma 3 del CPM n 40/2016, **sia congiuntamente sia disgiuntamente** dagli **Avv.ti Gaetano Speranza** -codice fiscale SPRGTN75L30G273T tel-fax 091519305 e pec gaetanospianza@pecavvpa.it-, **Lavinia Marchese**, cod. fisc. MRCLVN75D64G273N, tel-fax. 091/519305 e pec: lavinia.marchese@pec.it e **Giovanna Muscaglione** (C.F. MSCGNN51R46F184N), PEC: giovanna.muscaglione@pec.ordineavvocaticatania.it – Fax, ove i predetti procuratori chiedono che vengano inviate eventuali comunicazioni e notificazioni

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, P.IVA 80224030587, presso i cui uffici domicilia, in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente

E CONTRO

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti attitudinali - in persona del legale rappresentante p.t., - Comandante Generale-rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la

stessa domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E CONTRO

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma – in persona del Comandante Generale p.t. al seguente indirizzo di posta elettronica all'uopo preposto carabinieri@pec.carabinieri.it

E NEI CONFRONTI DI

Sig. Brandi Valerio, C.F. BRNVLR93M11G273R, nato a Palermo il 11.08.1993, residente in 15060 Capriata D'Orba (AL) via Provinciale n. 40

(Controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle misure cautelari

A) del provvedimento n. 345164/3-7 del 6 novembre 2018 (**doc all.**), notificato “*brevi manu*” nella medesima data, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità (attitudinale) del ricorrente;

B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Nonché per quanto di interesse nel presente ricorso (in quanto già oggetto di annullamento con sentenza Tar Lazio Roma sez. I bis) per l'annullamento

-del **decreto del 12.12.2017** (prot. n. 45/8-5-2 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 (doc all.);

-delle **graduatorie finali** di merito di cui agli artt. 1 comma 1 lett. A; 1 comma 1 lett. B; 1 comma 1 lett. C; 1 comma 1 lett. D, del bando di concorso per esami e titoli, per il

reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei (doc all.);

-del **verbale n. 37 dell'1.12.2017**, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la 11 graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato co.1 dell'articolo 1;

-del **Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017**, che ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1.12.2017 (di cui sopra), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, di cui all'articolo I, comma 1, lettere a), b), c) d) del bando di concorso;

-delle **graduatorie finali** di merito di cui agli artt. 1 co 1 lett. A; 1 co1 lett. B; 1 co 1 lett. C; 1 co 1 lett. D del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

-del **verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017**, con il quale si è proceduto alla redazione delle nuove graduatorie di merito recanti le apportate rettifiche degli errori materiali nonché si è proceduto ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito (doc all.);

-delle **graduatorie finali di merito** di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017;

-delle **graduatorie finali di merito** di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017, nelle parti in cui non è stato contemplato il ricorrente tra i soggetti idonei;

-delle nuove graduatorie di merito incluse le sottogruatorie (all. I, 2, 3 e 4) che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti approvate il 4 dicembre 2017;

-delle nuove graduatorie di merito incluse le sottograduatorie (all. I, 2, 3 e 4) che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti approvate il 4 dicembre 2017 nelle parti in cui non è stato contemplato il ricorrente tra i soggetti idonei.

Ed ove e per quanto occorra delle graduatorie in rettifica di cui all'art.1, co.1, let. A, art. 1 co 1 lettera B art. 1 co 1 lett. C art. 1 co.1 lett.D del bando di concorso allegate al decreto del 12.12.2017.

FATTO

-Con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 pubblicato nella GURI 4^a serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017 è stato indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (**cf. doc all.**);

-Il signor Gaspare Crescimanno, che dal 4.12.2014 (data di inizio dell'addestramento militare **-cf. doc all.**) esercita la carriera militare presso il 132 RGT carri a Cordenons (come meglio si esporrà nel prosieguo), ha partecipato al suddetto concorso quale VFP1. in servizio (rafferma) ai sensi dell'art.1 lettera a) del bando di concorso sopra citato.

Tale concorso si articolava, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato bando, attraverso le seguenti fasi consecutive:

- a. prova scritta di selezione;
- b. prove di efficienza fisica;
- c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- d. accertamenti attitudinali;
- e. valutazione dei titoli.

Il ricorrente ha superato sia le prove scritte di selezione sia le prove di efficienza fisica, come risulta dal verbale di svolgimento delle prove (**cf. doc all**), accedendo all'ulteriore fase prevista dal bando di concorso e cioè quella degli accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica.

-Con comunicazione del 12 settembre 2017 (**cf. doc all**), notificata *brevi manu*, il sig. Crescimanno Gaspare, in sede di accertamenti sanitari, è stato ritenuto non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, riportando "il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE DI IMPULSIVITA'".

Sulla scorta di tale valutazione, il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale, ai sensi del DM 4 giugno 2014 nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datate 28 luglio 2017.

-In data 22 settembre 2017, il ricorrente si sottoponeva ad esame clinico specialistico, nello specifico ad accertamento psicodiagnostico, presso la Azienda Sanitaria Provinciale di

Agrigento -Dipartimento di salute mentale di Sciacca – SSN- Regione Siciliana- il cui esito certifica l'assenza della patologia ritenuta dalla Commissione causa di non idoneità (**cf doc all.**); in particolare il ricorrente è stato “*sottoposto a valutazione psicodiagnostica attraverso colloquio psicologico con raccolta dei dati anamnestici e somministrazione del Questionario di Personalità MMPI-2*” ed il risultato è stato: “***il test è valido ed attendibile. Il profilo di personalità nella norma. Non emergono in atto turbe psicopatologiche degne di nota. Il soggetto presenta un adeguato assetto cognitivo-comportamentale.***”(cf doc all.).

Ritenuta, anche sulla scorta di tale giudizio, l'illegittimità del provvedimento di esclusione emesso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, il ricorrente proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma al fine di tutelare le proprie ragioni e vedere riconoscere i propri diritti.

-Veniva pertanto instaurato procedimento Giudiziale innanzi al Tar Lazio Roma sez. I bis recante il numero di RG 12239/2017 Reg. Ric; nel predetto giudizio, integrato dai motivi aggiunti, depositati in data 26.2.2018, veniva disposta verifica (cf doc all.) che esprimeva a carico del candidato Crescimanno Gaspare il seguente giudizio diagnostico “Attuale obiettività psichiatrica negativa” con attribuzione del codice 01 con profilo PS1 (elenco generale del DM 04.06.2014). In considerazione di ciò con ordinanza del 12.5.2018 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. Parte ricorrente ottemperava a tale ordine ed, all'udienza del 27 giugno 2018 il collegio poneva la causa in decisione.

-Con sentenza n. 7533/2018 del 6.7.2018 (cf doc all.) il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sede di Roma sez I bis, in totale accoglimento del ricorso (non dissentendo dal giudizio espresso dalla Commissione di Verifica che ha accertato la non sussistenza della causa di non idoneità posta alla base del provvedimento impugnato) ha ritenuto il ricorrente in possesso del profilo adeguato ed **ha annullato il provvedimento di esclusione nonché le graduatorie impuginate nella parte in cui non includono il ricorrente e per quanto di interesse, con condanna alle spese di giudizio.** Ordinava alla P.a. convenuta di eseguire la predetta sentenza.

-Con comunicazione prot n. 345164/4-1-13 Cont. Di prot Car.17 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione della sentenza n.7533/2018 ammetteva il ricorrente Crescimanno Gaspare a proseguire l'iter concorsuale previsto dal bando di concorso convocandolo per la data del 6.11.2018 per sostenere gli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando di concorso.

-Alla data del **6.11.2018** il ricorrente si presentava per sostenere l'ulteriore prova (colloquio collegiale di verifica) alla data indicata; al termine del colloquio di verifica lo stesso veniva ritenuto non idoneo per la seguente motivazione: “*a conclusione del colloquio collegiale*

di verifica sostenuto dalla SV, avendo accertato che le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa ha espresso il giudizio di INIDONEO. La SV è pertanto esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11 comma 1 del bando di concorso”.

○○○○○○○

Dalla sola esposizione emerge, con evidenza, che il provvedimento impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti motivi di diritto che di seguito si espongono:

1. Violazione dell'art. 3 legge 241/1990 difetto di motivazione e di istruttoria.

L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall'**art. 3 della L. n. 241/1990**: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, **lo svolgimento dei pubblici concorsi** ed il personale, **deve essere motivato...**”*; altresì, la seconda parte del comma 1 art. 3 citato richiede che *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

La motivazione del provvedimento amministrativo, infatti, ha lo scopo di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento, dando, quindi, la possibilità di controllare il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere eventualmente nelle opportune sedi, giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni.

L'impugnato provvedimento della Commissione medica per gli accertamenti attitudinali che, esclude il ricorrente (ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Bando di concorso) dal concorso ritenendo che *“le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa”* senza tuttavia fornire alcuna motivazione e/o specificazione in ordine sia agli accertamenti, che alle metodologie utilizzate dalla Commissione per pervenire al suddetto giudizio ed alla conseguente esclusione. Pertanto il provvedimento difetta di motivazione e va dichiarato nullo e/o annullato.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del Bando di concorso e dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datate 28 luglio 2017. Insufficiente motivazione.

L'art. 11 (Accertamenti attitudinali 1) del succitato Bando di concorso prevede che: *“I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'articolo 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ad accertamento dell'idoneità attitudinale”*;

Tale articolo prevede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, due distinte fasi: una istruttoria (*volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: – un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance; – un ufficiale perito settore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una “relazione psicologica” e in una “scheda di valutazione attitudinale”*) ed una costitutiva (*“nella quale la commissione nominata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilità”*).

Al termine dei predetti accertamenti la Commissione comunicherà al concorrente per iscritto la propria decisione. Tale giudizio è definitivo. Ed ancora, la stessa norma, prevede che *“i concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso” e che “gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2”*.

-L'art. 641 (accertamento dell'idoneità attitudinale) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede che *“Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso”*

-Le Norme Tecniche, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC, datato 26 luglio 2017, del C.N.S.R. (G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017) (**cf. doc all**), che disciplinano *“gli accertamenti attitudinali previsti dall'art.11 del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale...”* prevedono che **gli accertamenti attitudinali si sostanziano in un'indagine conoscitiva e valutativa**

finalizzata a riscontrare il possesso da parte del candidato dello specifico profilo attitudinale previsto da parte degli aspiranti carabinieri effettivi”;

a tal proposito è l'allegato A, richiamato ed allegato alle succitate norme tecniche, che prevede dei “parametri” (un bagaglio intellettuale; un livello cognitivo ed evolutivo; un autocontrollo emotivo; una capacità di adattamento e la spinta motivazionale) per valutare il “profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”.

Dalla semplice lettura delle norme succitate emerge il complesso *iter* che l'amministrazione deve eseguire nella valutazione dell'idoneità del candidato per giungere al giudizio finale. Pertanto appare illegittimo il provvedimento di esclusione formulato, ed oggetto di impugnativa, sia in quanto al ricorrente non è dato conoscere il procedimento (ed i motivi) che ha seguito l'amministrazione nella formulazione del giudizio di inidoneità ed esclusione dal concorso sia perché la motivazione, stereotipata ed alquanto generica, “*le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa ha espresso il giudizio di INIDONEO. La SV è pertanto esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11 comma 1 del bando di concorso*” appare, per come formulata, lesiva del diritto del candidato ad una obiettiva, certa e di immediata conoscenza sul perché è inidoneo a svolgere il servizio presso l'arma dei carabinieri in relazione ai parametri stabiliti dalle citate norme tecniche. E difatti la Commissione non specifica perché il profilo del sig. Crescimanno non sia conforme (o in cosa si discosti) ai parametri delle norme tecniche citate!

Ma vi è di più! Il suddetto giudizio è in palese contrasto con il giudizio espresso dalla Commissione di Verifica (nominata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma sez I bis). Da un attento esame della citata relazione di verifica, non contestata dall'amministrazione resistente, è emerso non soltanto che il sig. Crescimanno non è affetto dalla patologia riscontrata dalla commissione medica (e causa della prima esclusione del ricorrente dal concorso), ma, e ciò più rileva nel presente ricorso, che **lo stesso possiede un profilo psichiatrico congruo alla carriera del carabiniere** (*l'esaminato accede al colloquio con adeguato livello di collaborazione per le finalità dell'indagine. Appare lucido, orientato; non emergono elementi dispercettivi. I processi ideatici, appaiono, nel complesso, elaborati con sufficiente fluidità, senza significativi elementi di interferenza negli aspetti della progettualità personale e congrui alla dichiarata spinta motivazionale verso la carriera di carabiniere. Dal punto di vista emotivo-affettivo non emergono elementi di labilità o instabilità di rilevanza clinica*) (cfr pag. 3 verbale commissione medica di verifica). Orbene tale giudizio viene espresso anche a seguito dell'effettuazione di un colloquio psichiatrico e somministrazione di test e questionari.

Ed ancora il giudizio espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali si pone in contrasto con quello reso da altra commissione militare, che viceversa lo ha ritenuto idoneo alla carriera militare che ha svolto. E difatti il sig. Crescimanno ha esercitato la carriera militare già dal 3.12.2014; dopo un periodo di addestramento di 3 mesi a Verona ed ulteriori 3 mesi a Tauriano, veniva assegnato al reparto 132 RGT carri a Cordenons ivi partecipando a vari corsi di addestramento per l'operazione "strade sicure". E' stato impiegato con mansioni di vigilanza e guardia armata presso i poligoni militari e nel porto di Monfalcone; è stato impiegato inoltre nelle missioni "strade sicure" nel 2015 (agosto-novembre) e nel 2016-17 (novembre-febbraio) a Milano e nel 2017 (31 marzo-10 luglio) ad Amatrice (AQ) mediante pattugliamento motorizzato e armato antiterrorismo. Successivamente di stanza a Foligno, ha svolto servizio armato e pattugliamento *anti-sciacallaggio* nel Comune di Camerino. In tale periodo non è mai stato oggetto di alcun provvedimento disciplinare né richiamo ed è stato congedato nel dicembre 2017.

Alla luce di ciò il ricorrente è idoneo a svolgere (come di fatto ha svolto) la carriera militare anche presso l'arma dei Carabinieri.

Da quanto esposto è di lapalissiana evidenza come l'odierno ricorrente possenga i requisiti previsti dalle richiamate norme tecniche a cui l'amministrazione deve attenersi nell'emissione del giudizio di idoneità finale del candidato.

E così il Crescimanno possiede il bagaglio culturale ed il livello intellettuale richiesto, per come dimostrato dal superamento della prova scritta; possiede altresì gli ulteriori profili (livello cognitivo ed evolutivo l'autocontrollo emotivo, capacità di adattamento e la spinta motivazionale) per come accertato dalla Commissione Medica di Verifica in seno al giudizio innanzi al Tar, nonché confermato dal servizio armato, reso dal ricorrente, per anni nell'esercito e nelle missioni *strade sicure* (a fianco dei carabinieri) e di cui la commissione medica per gli accertamenti attitudinali non pare abbia tenuto conto.

Raffrontando le argomentazioni rese dalla Commissione di verifica ed i criteri previsti nelle norme tecniche appare evidente che il ricorrente Crescimanno Gaspare sia in possesso dei requisiti attitudinali richiesti dalla legge.

Pertanto l'atto impugnato va annullato perchè illegittimo sia sotto il profilo motivazionale sia sotto il profilo della violazione di legge, nonché per illogicità, superficialità ed incoerenza. A tal proposito la giurisprudenza (cfr Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1326) è conforme nel ritenere pienamente censurabile il provvedimento di inidoneità laddove all'interessato non sia dato comprendere sulla base di quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte delle PA nell'emissione del provvedimento di non idoneità. E seppur, questa difesa concorda, che non può ammettersi che lo svolgimento dell'attività militare presso altre forze armate (nel caso del ricorrente esercito), *sic et simpliciter*, conduca all'idoneità attitudinale del candidato anche nell'arma dei carabinieri, non può

sottacersi come, nel nostro particolare caso, il servizio in concreto prestato dal ricorrente sig Crescimanno nell'operazione *strade sicure* (dove, in pattugliamento, era affiancato ai carabinieri) va valutato ai fini della sussistenza dei requisiti attitudinali richiesti nel predetto concorso. Pertanto la predetta attività di lavoro espletata con merito dal ricorrente andava debitamente considerata dalla commissione medica per gli accertamenti attitudinali. Anche il Tar Lazio – Roma sez I bis (sentenza n. 4231/2017 e T.A.R. Roma, sez. I, 01/06/2011, n. 4945) ha stabilito che l'amministrazione precedente è tenuta a prendere in considerazione nella motivazione tali precedenti: *“il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati”* (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I bis, n. 4231/2017). Pertanto il giudizio espresso dalla commissione medica per gli accertamenti attitudinali potrà ben essere contestato ed andrà annullato laddove dall'esame della documentazione relativa ad ogni singolo candidato e contenuta nel c.d. raccoglitore delle prove psico-attitudinali emergano contraddizioni, illogicità, incongruenze motivazionali, discrasie nonché, in tale giudizio, non si tenga in considerazione l'attività già espletata anche ai fini della valutazione del c.d. “giudizio prognostico”.

Pertanto, nel nostro caso, il provvedimento emesso dalla commissione medica per gli accertamenti attitudinali va dichiarato nullo e/o annullato per insufficiente motivazione e/o carenza di istruttoria nonché per violazione delle norme di legge testè citate.

3. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errata valutazione dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza.

Ribadendo, con fermezza, le considerazioni sopra esposte, va ulteriormente rilevato che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, è viziato in quanto **l'odierno ricorrente possiede i requisiti attitudinali per come facilmente si desume da quanto già esposto in ricorso da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto e pertanto,** anche alla luce di tale motivo, il provvedimento emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali va considerato nullo e/o annullato in quanto affetto da errata valutazione e/o travisamento dei fatti e/o errore diagnostico.

Per tali considerazioni gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi, errati, immotivati e vanno dichiarati nulli e/o annullati e/o modificati e/o sostituiti posto che, per i motivi esposti, il contenuto dell'atto/i impugnato/i sarebbe stato necessariamente diverso da quello adottato in quanto quest'ultimo viola quanto prescritto dalla legge.

Tutti i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine d'esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento;

Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Presidente della Repubblica di sospendere il provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, cautelatamente concedere la riammissione del ricorrente all'ultima fase prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) del bando di concorso (esame dei titoli posseduti) per essere incluso nella graduatoria finale di merito.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Il *periculum in mora*, emerge dalla circostanza, incontestabile, che la mancata ammissione del ricorrente è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo al ricorrente di partecipare alle prove concorsuali, a parità di condizioni con gli altri candidati.

Nelle more, pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia disporre tutte le misure cautelari opportune, anche inaudita altera parte, al fine della tutela degli interessi lesi del ricorrente (inclusa la rinnovazione della valutazione attitudinale).

Tutto quanto sopra premesso l'istante, come innanzi rappresentato domiciliato e difeso chiede che

Piaccia All' Ecc.mo Presidente della Repubblica

-accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento n. 345164/3-7 del 6 novembre 2018, notificato "*brevi manu*" nella medesima data, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità (attitudinale) del ricorrente, nonché tutti i provvedimenti impugnati e meglio identificati nel presente ricorso, perché illegittimi ed ingiusti e, in particolare, quanto alla graduatoria finale, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non risulta collocato, per le ragioni innanzi specificate nonché voglia annullare tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali e tutti gli altri provvedimenti impugnati, previa tutela cautelare.

Con l'emissione di ogni ed ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ad uno dei controinteressati di cui, con non poche difficoltà, il ricorrente è riuscito a reperire l'indirizzo. Stante: l'oggetto del presente giudizio (inclusa l'impugnativa della graduatoria finale); gli effetti che produrrebbe l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso; rilevato il numero considerevole di controinteressati nonché le difficoltà nel reperire gli indirizzi, nonché i costi ingenti che avrebbe tale modalità di notifica, si ritengono sussistenti i motivi per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami anche attraverso il portale web dell'amministrazione convenuta e pertanto il ricorrente come sopra rappresentato domiciliato e difeso chiede, laddove ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio, con ogni modalità ritenuta congrua.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che, l'Amministrazione produca, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti non in possesso del ricorrente, in base ai quali lo stesso è stato emanato e quelli in esso citati.

-Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

-Ai sensi della direttiva del provvedimento P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Si allega in copia la documentazione richiamata nel presente ricorso e di cui al separato indice

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00

Palermo 5.03.2019

Avv. Gaetano Speranza Avv. Lavinia Marchese Avv. Giovanna Muscaglione